

SENTENZA N. 8512 DEL 12/04/2006

Famiglia – Violazione dell'obbligo di fedeltà – Ricorso all'opera di un investigatore privato – Spese relative – Ripetibilità – Esclusione

MASSIMA:

Il ricorso del coniuge, il quale lamenta il comportamento dell'altro in violazione dell'obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni.

Sentenza n. 8512 del 12 aprile 2006

(Sezione Prima Civile, Presidente M.G.Luccioli, relatore P. Giuliani)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 3/5.1.2001, pronunciando la separazione personale dei coniugi M.F. e G.S., respingeva vuoi le reciproche domande di addebito, vuoi la domanda della S. intesa ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, vuoi le domande del F. aventi ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte alla moglie sulla base dei provvedimenti provvisori ed urgenti nonché il risarcimento dei danni arrecati all'appartamento di sua proprietà durante il periodo in cui l'immobile era abitato dall'assegnataria in forza delle statuizioni presidenziali, condannando, infine, la S. alla rifusione della metà delle spese di lite.

Avverso la decisione, proponeva appello quest'ultima, lamentando la mancata attribuzione dell'assegno di mantenimento e la riferita condanna al pagamento della metà delle spese anzidette, onde concludeva, in riforma dell'impugnata sentenza, per la condanna del F. al versamento di un assegno mensile di lire 1.000.000, o nella misura di giustizia, nonché per la compensazione delle spese di primo grado.

Resisteva nel grado l'appellato, contestando il fondamento dell'avverso gravame e spiegando, a propria volta, appello incidentale mediante il quale:

- a) censurava il rigetto della domanda per l'addebito della separazione alla moglie;
- b) insisteva per la ripetizione di quanto corrisposto a quest'ultima, dal giugno 1992 al febbraio 1999, per assegno poi revocato;
- c) insisteva per la condanna della S. a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 88 e 96 c.p.c.;
- d) insisteva per la condanna della stessa al risarcimento del danno alla casa;
- e) lamentava che le spese di lite fossero state poste a carico della moglie soltanto in parte e liquidate in misura inferiore a quella esposta.

La Corte territoriale di Trieste, con sentenza del 14.2/30.5.2002, respingeva ambo gli appelli e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata, assumendo:

- a) che la S. risultasse godere di redditi propri adeguati a consentirle un tenore di vita analogo al precedente e che anche la comparazione tra le due situazioni reddituali e patrimoniali attuali portasse ad una valutazione complessiva di sostanziale parità;
- b) che non fosse certamente possibile, per la mancanza di impugnazione sul punto, imputare la separazione al F., laddove, però, il comportamento della S., la quale aveva iniziato una relazione extraconiugale alla fine del 1991, era intervenuto dopo che i rapporti coniugali si erano già guastati irrimediabilmente;
- c) che l'assegno di mantenimento versato dal F. in ottemperanza ai provvedimenti provvisori avesse natura sostanzialmente alimentare e cautelare, onde non ne era dovuta la restituzione,

non risultando suscettibile di essere travolto retroattivamente dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, laddove, nell'specie, non esistevano i presupposti per la condanna della S. a titolo di responsabilità da lite temeraria;

- d) che non vi fosse prova che i danni accertati dal consulente tecnico fossero addebitati alla medesima S. per il tempo in cui aveva abitato la casa di proprietà del F;
- e) che non fosse meritevole di accoglimento la domanda di rimborso della spesa sopportata da quest'ultimo per l'ingaggio di un investigatore privato che indagasse sull'infedeltà della moglie, non ravvisandosi né essendo indicata alcuna *causa petendi*;
- f) che, trovando conferma la sentenza impugnata nelle sue statuizioni sostanziali, ne risultasse giustificata anche la regolamentazione della spese.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la S., deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il F. che, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato a cinque motivi, cui resiste la ricorrente principale con ulteriore controricorso: tutte e due le parti hanno presentato memorie..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.

I rispettivi motivi vengono, quindi, analizzati sulla base dell'ordine logico- giuridico delle questioni ad essi sottese.

Con il primo motivo di gravame, dunque, lamenta il ricorrente incidentale violazione ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 151, comma secondo, c.c., deducendo:

- a) che la S. aveva allacciato, ancora nel 1991, una stabile relazione sentimentale con G.M.;
- b) che una simile, gravissima violazione dei doveri essenziali dei coniugi costituisce *ex se* causa di addebito della separazione;
- c) che la responsabile dell'intollerabilità della convivenza, manifestatasi in termini irrimediabili già dal 1991 appunto con l'inizio della relazione di cui sopra, è stata dunque unicamente la S., essendo evidente anche dalla successione cronologica dei fatti che tale relazione ha costituito l'antecedente causale della separazione.

Con il secondo motivo di gravame, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente incidentale omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione dell'art. 116, comma primo, c.p.c., sul punto decisivo della controversia relativo all'accertamento (anche in via comparativa) della causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza posta a fondamento della richiesta di addebito della separazione giudiziale, in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo:

- a) che, con riguardo alla condotta del F., preme sottolineare l'assoluta irrilevanza dell'asserita (ma non direttamente provata, né esattamente collocata nel tempo dal Giudice di merito) conoscenza di una ragazza cecoslovacca da parte dello stesso F., sia perché la conoscenza di una ragazza non può rappresentare violazione dei doveri coniugali tale da giustificare una separazione, sia, soprattutto, perché non risulta dimostrato che siffatta circostanza abbia costituito un antecedente causale della crisi coniugale;
- b) che la deposizione del teste A.F., figlio delle parti ed, all'epoca, in lite giudiziaria con il padre per aver avanzato nei suoi confronti domanda di mantenimento, andava e va giudicata come inattendibile;
- c) che del tutto contraddittoria è la motivazione quanto al collocamento operato dai Giudici di appello tra la "conoscenza della ragazza cecoslovacca", il ritrovamento di un bigliettino e la discussione tra il F. e la S. in conseguenza della quale quest'ultima avrebbe subito una lesione all'occhio, atteso che l'episodio delle lesioni è del 1988, mentre la "conoscenza cecoslovacca" risale, secondo la testimonianza di A..F., ad un anno prima della separazione (cioè al 1991);

- d) che la Corte territoriale neppure ha fatto “prudente apprezzamento” della sentenza penale richiamata nella decisione impugnata, là dove il Pretore, al solo fine di negare la sussistenza del reato imputato al F., ha accennato a fatti sintomatici di un “pesante clima familiare”;
- e) che del tutto insufficiente, se non omessa, è la motivazione d’appello la quale non ha considerato, ai fini della decisione, la circostanza dell’allontanamento della S. dalla casa coniugale, né ha comparato l’episodio imputato al F. nel biennio antecedente all’inizio della causa di separazione con la relazione extraconiugale della S.

I due motivi non sono fondati.

La Corte territoriale, infatti, dopo aver riconosciuto, con incensurabile apprezzamento, l’impossibilità di addebitare la separazione al F. “per la mancanza di impugnazione sul punto”, ha, tuttavia, ritenuto dimostrato che “il comportamento della moglie, che iniziò una relazione con il comune amico M. alla fine del 1991, intervenne dopo che i rapporti coniugali erano già irrimediabilmente guastati”, onde l’assurdità di “imputare il fallimento del matrimonio alla (stessa) moglie”, nel senso esattamente:

- a) che “il comune figlio A. ha riferito che *un anno prima della separazione* dei genitori (domanda della S. del *luglio 1992*) il padre gli aveva riferito che aveva conosciuto una ragazza in Cecoslovacchia e che sperava di separarsi e di portarla in Italia perché aveva con lei una relazione”, laddove “egli aveva anche ascoltato una telefonata con la ragazza (e) della ragazza il F. parlò anche col M. e con l’altro figlio;
- b) che “è accertato poi che tempo prima la moglie aveva trovato un biglietto della ragazza, che c’era stata una lite e che la S. era finita in Ospedale per una lesione all’occhio (il ricovero è del 4.8.1988);
- c) che il “processo per maltrattamenti a carico del F. si concluse con l’assoluzione per la mancanza della continuità della condotta violenta, ma il giudice diede nella sentenza (di data 19.4.1996) atto della mancanza di dialogo da parte del F. con i familiari, del fatto che faceva pesare ai familiari la dipendenza economica dai suoi redditi, del clima pesante che c’era in casa, dello stato di prostrazione che l’inconcludente rapporto col marito-padre cogionava alla S. e ai figli”.

Così argomentando, detto Giudice ha fatto corretta applicazione dei principi secondo i quali:

- a) il giudice di merito, ai fini dell’esame della domanda di addebito della separazione, deve procedere ad una valutazione globale e comparativa del contegno di ciascuno dei coniugi, nel senso che detto giudice è tenuto ad indagare la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti in violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale, pure, deve essere verificata dal giudice sulla base dell’anzidetta valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi, non potendo la condotta riprovevole dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro e consentendo solo tale apprezzamento di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, quanto al verificarsi della crisi matrimoniale, allo scopo di individuare se il contegno censurato non sia solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi così da risultare relativamente giustificato, essendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge in grado di influire sulla valutazione dell’efficacia causale dei comportamenti dell’altro (Cass. 18 marzo 1999, n. 2444; Cass. 12 gennaio 2000, n.279; Cass. 14 novembre 2001, n. 14162; Cass. 6 dicembre 2004, n. 22786; Cass. 10 giugno 2005, n. 12373);
- b) l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, onde la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione sol quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una

situazione d'intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia (di addebito) del genere di quella sopraindicata (Cass. 28 ottobre 1998, n. 10742; Cass. 7 settembre 1999, n. 9472; Cass. 9 giugno 2000, n. 7859; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747).

In questo senso, del tutto influente si palesa, perciò, "il comportamento della moglie, che iniziò una relazione con il comune amico M. *alla fine del 1991*", come pure l'ulteriore contegno della predetta che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente incidentale (pagine 23/24 del ricorso), si "assentava di casa" quando i rapporti con il marito "erano già tesi", ovvero si allontanò definitivamente dall'abitazione familiare ai primi di "*luglio del 1992*", atteso che la Corte territoriale ha espressamente posto a base della decisione il convincimento che simili comportamenti siano intervenuti "dopo che i rapporti coniugali erano già irrimediabilmente guastati", da cui la riconosciuta impossibilità di "imputare il fallimento del matrimonio alla moglie".

A quest'ultimo riguardo, poi, conviene notare:

- a) che l'esistenza di "una (pregressa) relazione" del F. con una ragazza cecoslovacca è stata apprezzata da detto Giudice sulla base non soltanto della deposizione del "comune figlio A.", onde si palesano niente affatto decisive le censure del ricorrente incidentale relative all'attendibilità del teste, il quale, peraltro, ha inequivocabilmente riferito ad "un anno prima della separazione dei genitori (domanda della S. del luglio 1992)", ovvero al "luglio 1991", non già l'avvio della predetta relazione, bensì le "confidenze" del padre circa il fatto "che aveva conosciuto una ragazza in Cecoslovacchia e che sperava di separarsi e di portarla in Italia perché aveva con lei una relazione" (di data evidentemente "anteriore"), ma altresì sulla base vuoi delle ulteriori "confidenze" del F. "col M. e con l'altro figlio", vuoi della circostanza che "tempo prima la moglie aveva trovato un biglietto della ragazza, che c'era stata una lite e che la S. era finita in ospedale per una lesione all'occhio (il ricorvero è del 4.8.1988)".
- b) che, del resto, l'esistenza di un "quadro degradato" di vita familiare (a riprova di una situazione di intollerabilità della convivenza realizzatasi "anteriormente" ai comportamenti posti in essere dalla S.) è stata riconosciuta dalla Corte territoriale sulla base anche dell'incensurato apprezzamento di fatto secondo cui "il processo per maltrattamenti a carico del F. si concluse con l'assoluzione per la mancanza della continuità della condotta violenta, ma il giudice diede nella sentenza (di data 19.4.1996) atto *della mancanza di dialogo da parte del F. con i familiari, del fatto che faceva pesare ai familiari la dipendenza economica dai suoi redditi, del clima pesante che c'era in casa, dello stato di prostrazione che l'inconcludente rapporto col marito-padre cagionava alla S. e ai figli*".

Con il primo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., assumendo:

- a) che il F., già impiegato alla Banca d'Italia, godeva dal 1991 di un reddito di lire 43.700.000, era titolare di B.O.T. e di titoli azionari, oltreché proprietario dell'appartamento dove viveva (con due posti macchina) e di una barca a vela del valore (all'epoca) di non meno di lire 80.000.000;
- b) che già all'inizio della causa, comparate le situazioni dei due coniugi, considerato che la S. era assolutamente priva di reddito in quanto casalinga, si deve concludere che l'assegno fissato in sede provvisoria (lire 600.000 mensili) era del tutto insufficiente;
- c) che, se si tiene conto del reddito sopravvenuto della S., altrettanto si deve tenere conto della situazione patrimoniale del F. alla luce della sopravvenuta eredità paterna;
- d) che la valutazione della situazione della ricorrente considera il reddito lordo dell'attrice, mentre quello netto, compreso il lavoro straordinario, si aggira intorno ai 24 milioni annui;
- e) che, per questo lavoro, la S. è costretta a vivere a Milano e ben può reputarsi notorio il costo della vita in quella città;
- f) che, se l'attrice si è indotta ad acquistare un appartamento, l'ha fatto per evitare di continuare a pagare un affitto altissimo, contraendo un mutuo bancario;
- g) che, mentre la situazione patrimoniale della S. non è migliorata con l'acquisto immobiliare sopra ricordato, quella del F., già estremamente florida (in ragione della proprietà immobiliari,

della barca di grosse dimensioni - che continua ad essere sua anche se fittiziamente intestata alla propria attuale compagna e che altrettanto fittiziamente ha dichiarato di avere acquistato con un prestito del padre restituito con il T.F.R. - , delle auto di lusso, dei viaggi, della cospicua liquidazione e della pensione percepita dalla Banca d'Italia), è divenuta vieppiù florida dopo l'eredità paterna;

- h) che, nella sentenza impugnata, si parla di altre "proprietà immobiliari" della S., senza tenere conto che si tratta di terreni incolti siti all'interno della Croazia, privi di reddito e di qualsiasi utilizzabilità;
- i) che l'ammontare del T.F.R. e della pensione risultano agli atti;
- l) che la S. ha un'anzianità di servizio presso la Banca sua datrice di lavoro decorrente dal 30.6.1996, onde non potrà mai fruire di una pensione;
- m) che la stessa, non più giovane, è costretta a spendere cifre notevoli per medici e medicine (lire 2.294.000 nel 2000 e lire 642.500, finora, nel 2001), mentre, soffrendo di svariate patologie, ha necessità di cure e di affrontare, quindi, le relative, ingenti spese;
- n) che le patologie allegare dal F. riguardano disturbi preesistenti, e non già sopravvenuti in corso di causa, i quali mai gli hanno impedito di condurre la propria vita e che peseranno di meno ora che non lavora più;
- o) che ha, perciò, errato la Corte territoriale nel valutare comparativamente uguali le situazioni reddituali e patrimoniali delle due parti e nel ritenere che l'attuale reddito della S. le possa consentire di mantenere un tenore di vita analogo al precedente.

Con il secondo motivo di gravame, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta la ricorrente principale violazione dell'art. 156 c.c., nonché motivazione insufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, n.5, c.p.c., deducendo che, anche sotto il profilo della motivazione circa la comparazione del reddito e del patrimonio delle parti e circa la valutazione dei presupposti sui quali la ricorrente medesima ha fondato la propria pretesa di mantenimento, la sentenza appare censurabile, in forza delle considerazioni già sviluppate relativamente al primo motivo.

I due motivi non sono fondati.

La Corte territoriale, infatti, dopo avere correttamente richiamato il principio secondo cui l'assegno di mantenimento va determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, ha, quindi, affermato che "prima della separazione vi era in famiglia un unico reddito da lavoro, sia pure consistente", laddove, godendo la S. "di redditi propri adeguati a consentirle un tenore di vita analogo al precedente. . . , la comparazione tra le due situazioni reddituali e patrimoniali attuali porta ad una valutazione complessiva di sostanziale parità".

Più in particolare, detto Giudice, per quanto attiene alla posizione economica della S., ha preso in considerazione "sia il fatto dell'impiego ottenuto (da questa) nel corso del giudizio di primo grado" (presso la Banca Mediolanum in Milano, con un reddito di "33 milioni lordi annui accertati nel febbraio 1999"), sia il fatto che la stessa "è proprietaria di immobili ed ha acquistato recentemente un appartamento in Milano".

Circa, poi, la situazione del F., il medesimo Giudice ha apprezzato che questo "è un pensionato della Banca d'Italia, dopo non molti anni di lavoro e percepisce certamente una pensione inferiore notevolmente allo stipendio di cui godeva con la sua famiglia quando lavorava; egli ha ereditato una quota di un immobile gravata in gran parte dal diritto di abitazione a favore della madre vedova".

A fronte di simili apprezzamenti di fatto, come tali incensurabili in questa sede se non sotto le specie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., con specifico riguardo alle censure della ricorrente principale si osserva:

- a) che, ove pure la misura del reddito netto della S. possa astrattamente risultare decisiva nel quadro di un raffronto comparativo con la situazione economica del marito, la medesima ricorrente non ha minimamente specificato, essendosi limitata ad un generico rinvio ("v. docc. prodotti"), in violazione del principio stesso di autosufficienza del ricorso, da quali documenti sia desumibile, trascrivendone semmai il contenuto, che "quello netto, compreso il lavoro straordinario, si aggira intorno a 24 milioni annui", come pure il fatto che le spese sanitarie

affrontate nel 2000 e nel 2001 (finora) ammontino, rispettivamente, a lire 2.294.000 e a lire 642.500;

- b) che analogamente è a dire, là dove, peraltro, la ricorrente principale non ha, neppure genericamente, richiamato le rispettive risultanze istruttorie dalle quali possa trarsi la prova dei relativi assunti, con riferimento vuoi al preteso “mutuo bancario” contratto dalla S. per l’acquisto dell’appartamento in Milano, vuoi alle “proprietà immobiliari”, alla “barca di grosse dimensioni”, alle “auto di lusso” ed alla “cospicua liquidazione” godute dal F., vuoi al fatto che le proprietà immobiliari della medesima S. riguardano “terreni incolti siti all’interno della Croazia, privi di reddito e di qualsiasi utilizzabilità”, vuoi alle cure mediche (e dentistiche in particolare) cui la predetta avrebbe necessità di sottoporsi, vuoi, infine, alle patologie allegate dal F., segnatamente per quanto attiene al fatto che trattisi di “disturbi preesistenti”, capaci di pesare di meno “ora che non lavora più”, mentre del resto, la Corte territoriale ha specificatamente dato conto sia dell’incremento “patrimoniale ottenuto dal F. a seguito della successione al padre defunto”, pur nella considerazione dell’eredità di “una quota di un immobile gravata in gran parte dal diritto di abitazione a favore della madre vedova”, sia della pensione percepita dalla Banca d’Italia ad opera dello stesso, pur “dopo non molti anni di lavoro”;
- c) che niente affatto decisiva si palesa la circostanza che la S., essendo nata il 17.10.1949 ed avendo un’anzianità di servizio presso la Banca Mediolanum decorrente dal 30.6.1996, “non potrà mai fruire di una pensione”, trattandosi, evidentemente, di un fatto suscettibile di apprezzamento, in sede semmai di revisione delle condizioni della separazione, al momento della cessazione della stessa S. dal rapporto di lavoro in atto.

Con il terzo motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma primo, c.c., in relazione all’art. 2697 c.c, nonché degli artt. 96 c.p.c., 708 c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c., deducendo:

- a) che la corte territoriale ha ribadito la pronuncia di prime cure circa l’irripetibilità delle somme corrisposte, a titolo di mantenimento, dal F. a favore della S.;
- b) che detto Giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti della condanna per lite temeraria a carico di quest’ultima, in quanto la stessa, al momento della domanda (1992), non lavorava, mentre, nel 1994, non avrebbe mentito dichiarando nell’interrogatorio di non essere titolare di redditi, atteso che la sua posizione lavorativa risulta comprovata appena dal giugno 1996;
- c) che la S. ha ricevuto in corso di causa le somme in questione *sine titulo*, stante la mancata allegazione e prova delle condizioni richieste dall’art. 156 c.c., in particolare circa la sussistenza di una situazione di impossidenza e di carenza di reddito;
- d) che il fatto che la S. abbia chiesto e goduto l’assegno di mantenimento attraverso la mendace allegazione di una sua condizione di bisogno, smentita dalla dimostrazione contraria quanto meno per il periodo a decorrere dal giugno 1996, nonché attraverso la continuata esecuzione del provvedimento cautelare in simili circostanze, rende evidente sia la temerarietà della domanda di corresponsione dell’assegno (ex art. 96, comma primo, c.p.c.) sia la sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni ai sensi del secondo comma del medesimo art. 96 c.p.c., onde la fondatezza della richiesta, avanzata dal F., di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708, terzo comma, c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare i mezzi adeguati al necessario sostentamento del beneficiario fino all’eventuale esclusione, od al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, onde gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento, oppure ne riduce la misura, non possono comportare (anche in relazione al dettato dell’art. 189 disp.att. c.p.c., che, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva efficacia pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questa possa essere modificata solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo) la ripetibilità

delle (maggiori) somme, a quel titolo, sino a quel momento corrispostegli, le quali si presumono consumate per far fronte alle riferite necessità di sostentamento, a meno che non vengano dimostrati gli estremi dell'eventuale responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., per avere il coniuge stesso "agito...in giudizio con mala fede o colpa grave", ai sensi del primo comma, ovvero "eseguito(il) provvedimento cautelare...senza la normale prudenza", ai sensi del secondo comma (Cass. 28 aprile 1977, n. 1607; Cass. 10 maggio 1984, n. 2864; cass. 18 settembre 1991, n. 9728; Cass. 12 aprile 1994, n. 3415; Cass. 23 aprile 1998, n. 4198; Cass. 5 ottobre 1999, n. 11029; Cass. 9 settembre 2002, n. 13060).

Detto Giudice ha, quindi, correttamente ritenuto che, nella specie, "non esistono i presupposti per la condanna della S. per lite temeraria", avendo argomentato, per un verso, sulla base dell'incensurato (di per sé) apprezzamento di fatto secondo cui "al momento della proposizione delle domande giudiziali (1992) la S. non lavorava, ed iniziò a lavorare nel giugno 1996", onde la condivisibile conclusione che, quando la predetta "nell'atto introduttivo e poi in sede di interrogatorio formale (1994) aveva negato di avere redditi da lavoro, aveva detto il vero".

Per altro verso, l'ulteriore affermazione del medesimo Giudice in ragione della quale "la circostanza consistente nel non aver poi riferito in corso di causa il fatto nuovo sopravvenuto, e cioè di aver iniziato una attività lavorativa, attiene al comportamento processuale, liberamente valutabile dal giudice, anche ai fini del regolamento delle spese", da un lato non contraddice al disposto del primo comma del sopracitato art.96 c.p.c., che, come si è visto, riconosce la sussistenza della responsabilità in parola nel caso in cui la parte soccombente "ha agito...in giudizio in mala fede o colpa grave" (che è cosa evidentemente diversa dal "non aver poi riferito in corso di causa il fatto nuovo sopravvenuto..."), mentre, dall'altro lato, non è stata specificatamente denunciata nel senso di prospettare analiticamente, in ossequio al principio stesso di autosufficienza del ricorso, l'intervenuta esecuzione forzata, pur dopo il "giugno 1996", del provvedimento presidenziale che aveva attribuito alla S. l'assegno di mantenimento in contestazione, così da consentire a questa Corte di censurare la sentenza impugnata sotto le specie di cui al secondo comma del già richiamato art. 96 c.p.c..

Con il quarto motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione e errata applicazione degli artt. 155, 1588, commi primo e secondo, 1004 in relazione all'art. 1026, 2697, 2729 c.c. e 99 e 116 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione, deducendo:

- a) che neppure la S. ha smentito, attraverso l'offerta di prova, che i danni sono stati arrecati all'appartamento ed agli arredi di proprietà del F. proprio nel periodo in cui l'immobile era in sua custodia dietro assegnazione presidenziale;
- b) che non si ritiene compatibile con il dettato dell'art. 116 c.p.c. la considerazione della Corte territoriale secondo cui la carenza di responsabilità della S. deriverebbe dal fatto che, nel verbale dell'ufficiale giudiziario in data 11.5.1993, non vi sarebbe la descrizione dei danni poi riscontrati dal consulente tecnico meno di due mesi dopo, il giorno 9.7.1993;
- c) che ben più rilevante, ai fini dell'esatta individuazione dei danni arrecati all'abitazione ed agli arredi di proprietà del F., è la descrizione fatta dal consulente geom. T.S.;
- d) che la Corte territoriale non ha, dunque, valutato le prove secondo il prudente apprezzamento anche delle circostanze personali e temporali le quali costituivano gravi, precise e concordanti presunzioni a sfavore della S. tenuta alla custodia della casa e degli arredi.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto "che non vi è prova che i danni accertati dal CTU siano addebitabili alla S.", argomentando dal fatto che, pur essendovi, al riguardo, "una presunzione... derivabile dalla constatazione che sua era la prevalente disponibilità della casa", in essa tuttavia "abitava anche il figlio A., ed (è) anche il risultato che lo stesso F. ne aveva le chiavi (egli aprì all'Ufficiale giudiziario), laddove, "inoltre, è significativo il fatto che nel verbale dell'Ufficiale Giudiziario di data 11.5.1993 non vi è prova significativa dei danni poi riscontrati dal CTU successivamente, il giorno 9.7.1993, essendovi solo qualche generico accenno", onde appare palese che detto Giudice ha, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità (ed, in effetti, neppure specificatamente censurato) siccome frutto di motivazione congrua ed immune da vizi logico-

giuridici, ritenuto di escludere, sulla base degli elementi sopra meglio riportati, la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 c.c.) per valorizzare gli elementi di fatto noti quali fonti di presunzione capaci di permettere di risalire al fatto ignoto (Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431, Cass. 18 gennaio 2005, n. 903; Cass. 14 maggio 2005, n. 10135).

Con il quinto motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 143, comma secondo, e 2697 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che, poiché il comportamento tenuto dalla S. in violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce un illecito del quale doveva essere data prova in giudizio, l'esborso sostenuto dal F. per il compenso all'investigatore privato rappresenta un danno da risarcire, la cui dimostrazione è offerta dai documenti prodotti, che la Corte territoriale non ha preso in considerazione al pari della testimonianza del sig. C. in data 19.1.1998.

Il motivo non è fondato.

Il ricorso, infatti, del coniuge, il quale lamenta il comportamento dell'altro in violazione dell'obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquistare la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni (Cass. 24 febbraio 1975, n. 683).

Con il terzo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché totale carenza di motivazione, sotto il punto 2 dell'appello della S., in riferimento all'art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo:

- a) che nel proprio appello la medesima ricorrente aveva denunciato l'ingiustizia della statuizione del Tribunale che l'aveva condannata a pagare metà delle spese di primo grado (o, in subordine, in misura eccessiva);
- b) che, sul punto, la Corte territoriale non ha speso neppure una parola per decidere;
- c) che la S. è stata condannata dal Tribunale a pagare circa lire 15.000.000 (così quantificato il 50% delle spese liquidabili all'attore) sul presupposto che avrebbe dissimulato il modesto reddito di cui, a partire dal 3.6.1996, aveva iniziato a fruire lavorando in banca, laddove ciò sembra ingiusto, soprattutto perché non si è tenuto minimamente conto del comportamento del F. e del quadro complessivo.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, infatti, avendo confermato, dietro il rigetto dei rispettivi appelli (principale ed incidentale) delle parti, la sentenza impugnata "nelle sue statuizioni sostanziali", ha ritenuto "giusta anche la regolamentazione delle spese", là dove, cioè, il Tribunale, pur nella soccombenza reciproca, aveva disposto la compensazione di tali spese soltanto per metà, addossando alla S. la residua metà. Una simile statuizione del secondo Giudice, il quale, quindi, ha espressamente (ancorché succintamente) dato ragione del proprio *decisum*, va, del resto, esente dalla doglianza relativa al fatto di non avere tenuto conto delle norme regolanti la condanna alle spese, nel senso che tale pronuncia, risolvendosi nella conferma della compensazione parziale (per metà) ordinata dal medesimo Tribunale e, quindi, nel diniego della compensazione totale, lungi dall'integrare, per un verso, un caso di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, si sottrae, per altro verso, a censura in questa sede riguardo al mancato uso, da parte della Corte territoriale, della facoltà di disporre la compensazione totale appunto, il cui esercizio, soltanto parziale, rientra nell'ambito dei poteri discrezionali di detto Giudice e non è, perciò, sindacabile davanti alla Suprema Corte (Cass. Sezioni Unite 15 luglio 2005, n. 14989).

Ambedue i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

Essendovi soccombenza reciproca, appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006
Fonte: Corte Suprema di Cassazione